



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6259

Seduta del 11/04/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Stefano Bruno Galli di concerto con l'Assessore Lara Magoni

Oggetto

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M1C3 INVESTIMENTO 2.2 - APPROVAZIONE DEI REQUISITI E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO ARCHITETTURA RURALE 2022 - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO RURALE DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR M1C3 INVESTIMENTO 2.2: "PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE MAGONI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Ennio Castiglioni

Il Dirigente Graziella Gattulli

L'atto si compone di 25 pagine

di cui 6 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1 luglio 2021, n. 101 recante: "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108 recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 in particolare, la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale";
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*";
- la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, per l'adozione della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente e i relativi allegati;
- la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. "doppio finanziamento";

VISTO il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo”;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123 “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” che ha previsto all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, dopo il comma 2 l'aggiunta del comma 2-bis che stabilisce che fino al 31 dicembre 2026 operano altresì presso il Ministero, quali uffici di livello generale straordinari per l'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR e la Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici (CUP) di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 sulle *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”* e, in particolare, l'articolo 10, commi 1-6, che definiscono alcune procedure per l'attuazione del PNRR, prevedendo che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

VISTO il decreto ministeriale dell'11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTO il decreto interministeriale 7 dicembre 2021 recante “Adozione delle linee



Regione Lombardia

LA GIUNTA

guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:

- milestone M1C3-13, entro il T2 2022: *"Entrata in vigore del Decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale"*;
- Descrizione della milestone M1C3-13: *"Il decreto del Ministero della Cultura deve assegnare le risorse per la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale. Per la tutela e la valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale (Inv. 2.2), la selezione dei beni da recuperare deve privilegiare la capacità dell'investimento di produrre effetti sugli obiettivi di conservazione dei valori paesaggistici. Deve essere attribuita priorità a: beni situati in aree territoriali di elevato valore paesaggistico (beni situati in aree di interesse paesaggistico o di notevole interesse pubblico (artt. 142-139 DLgs 42/2004), paesaggi con riconoscimento UNESCO o con GIAHS della FAO; beni già d'uso pubblico o che il proprietario accetta di rendere accessibili al pubblico, anche in circuiti e reti integrati del territorio; "progetti d'area", presentati per da soggetti aggregati, in grado di aumentare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi di riassetto paesaggistico; - progetti situati in zone che potenziano le integrazioni e sinergie con altri progetti candidati al PNRR e altri piani/progetti di natura territoriale sostenuti dal programmatore nazionale (Ministero della Cultura). Ai fini della definizione dei tipi di architettura rurale oggetto dell'intervento, può essere di riferimento il decreto del MiBAC 6 ottobre 2005 (in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 378 - tutela e valorizzazione dell'architettura rurale). In via preliminare i criteri possono riguardare: lo stato di conservazione dei beni, i livelli di utilizzo, il ruolo che svolgono nei contesti territoriali e urbani. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale";

- *target M1C3-17, entro il T4 2025: "Interventi di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale ultimati";*
- *Descrizione del target M1C3-17: "L'obiettivo indica il numero complessivo (N. 3000) di beni oggetto di interventi ultimati (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori). Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche l'avvio di altri 900 lavori di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale (con certificazione dell'inizio dei lavori). Gli interventi da completare sono dei tipi seguenti:*
 - 1. riassetto conservativo e recupero funzionale di insediamenti agricoli, artefatti e edifici storici rurali, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale. Come tecniche di restauro e di adeguamento strutturale devono essere privilegiate le soluzioni ecocompatibili e le fonti energetiche alternative;*
 - 2. completamento del censimento del patrimonio rurale edificato e realizzazione di ausili informativi nazionali e regionali";*

CONSIDERATO che l'Investimento 2.2 "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" ha un valore complessivo di 600 milioni di euro, di cui euro 590 milioni per il finanziamento di interventi di recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti e fabbricati rurali storici, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale (componente 1 – coordinata dal Mic), da selezionare mediante Avviso pubblico, e 10 milioni di euro per attività di censimento dei beni del patrimonio rurale e implementazione di sistemi informativi esistenti (componente 2 – a titolarità del Mic);

VISTO il Decreto del Ministro della cultura n. 107 del 18 marzo 2022, registrato dalla Corte dei Conti con il n. 704 del 25 marzo 2022, che approva il Riparto finanziario per regione delle risorse dell'Investimento 2.2 del PNRR M1C3" assegnando a Regione Lombardia una somma di € 49.253.212,76 nonché lo schema di Avviso pubblico che l'Unità di Missione PNRR presso il Segretariato Generale del Ministero della Cultura ha provveduto a trasmettere per il tramite della Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni a tutte le Regioni e le Province Autonome, per la definizione formale e l'avvio delle procedure di selezione;

PREMESSO che il citato DM n. 107 del 17 marzo 2022 ha individuato le Regione e le



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Province Autonome quali Soggetti Attuatori delle azioni di cui all'Investimento 2.2, chiamandole ad avviare le procedure di selezione degli interventi da finanziare sulla scorta di uno schema di Avviso Pubblico vincolante per tutti i Soggetti Attuatori trasmesso dal Ministero della Cultura con lettera protocollo MICMIC_SG_PNRR310320220012009P del 31/03/2022;

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore è il Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR". L'art 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente";

PRESO ATTO:

- dei contenuti dello schema di Avviso pubblico che l'Unità di Missione PNRR presso il Segretariato Generale del Ministero della Cultura ha provveduto a trasmettere con lettera MICMIC_SG_PNRR310320220012009P del 31/03/2022 a tutte le Regioni e le Province Autonome, per la definizione formale e l'avvio delle procedure di selezione;
- che ad oggi non vi sono state indicazioni specifiche circa la possibilità di individuare i criteri nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato per gestire nella forma più appropriata tutte le diverse linee ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di stato;
- che le diverse interlocuzioni con le regioni hanno evidenziato rispetto alla proposta ministeriale, che sia necessario prevedere ulteriori possibili inquadramenti rispetto alla disciplina europea in materia di aiuti di stato;

CONSIDERATO che con l'avviso potranno essere presentate richieste da diversi soggetti per interventi di differente tipologia, dimensione, localizzazione e bacino di utenza;

RITENUTO, pertanto, necessario:

- prevedere e garantire criteri minimi uniformi per valutare le diverse tipologie di progetto e di finanziamento concedibile in coerenza al



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- diritto UE in tema di aiuti di Stato;
- individuare le possibili linee di finanziamento e consentire la più ampia attuazione di tutte le ipotesi di interventi/progettualità che rispondano ai criteri del bando nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato, di seguito stabilita;

CONSIDERATO il riparto finanziario sopra esposto, ogni Avviso regionale deve assicurare, in quota proporzionale, il concorso al perseguimento di target e milestone che si sostanzia nel finanziamento di almeno n. 328 interventi, calcolato sul valore massimo del contributo concedibile ad ogni domanda di finanziamento, pari a 150.000 euro;

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTA la “Carta nazionale del paesaggio. Elementi per una Strategia per il paesaggio italiano” risultato dei lavori degli Stati Generali del paesaggio tenuti a Roma il 25 e 26 ottobre 2017;

RICHIAMATO il Dossier di candidatura di Milano-Cortina come sede delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026 approvato dal Comitato Olimpico il 24 giugno 2019;

CONSIDERATO che Regione Lombardia intende sostenere progetti per interventi di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale ai sensi della l.r. 7/10/2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo” attraverso contributi a fondo perduto, utilizzando le risorse pari a € 49.253.212,76 finanziate dall'Unione Europea – Nextgenerationeu;

RICHIAMATI:

- l'art. 6, comma 1, del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i., in cui si prevede che “la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura ...”;
- la l.r. 7/10/2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo” che indica tra le sue finalità la diffusione della conoscenza e l'ampliamento della fruizione del patrimonio culturale presente sul territorio della Lombardia e, in particolare, l'art. 12, 1° comma che recita “la Regione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

promuove e sostiene, in concorso con altri soggetti pubblici e privati, anche con l'apporto del volontariato, la messa in sicurezza, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, incluso quello relativo alla prima guerra mondiale, archeologico, inclusi i siti di archeologia industriale, paesaggistico, inclusi i manufatti idraulici e irrigui, archivistico, bibliografico e documentario e ne assicura la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica";

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 ed in particolare la Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
- la d.c.r. XI/1011 del 31/03/2020 "Programma triennale per la Cultura 2020-2022, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 7/10/2016, n. 25 'Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo'";
- la d.g.r. XI/4869 del 14/06/2021 "Programma operativo annuale per la cultura 2021, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 'Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo – (a seguito di parere della commissione consiliare)'";

DATO ATTO che le risorse per la concessione di contributi a sostegno degli interventi di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale ammontano complessivamente a € 49.253.212,76 a valere sui capitoli diversificati a seconda dei potenziali soggetti beneficiari di seguito specificati:

- 5.02.203.15310 PNRR- CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE PER PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE – FAMIGLIE:
 - Bilancio 2022: € 5.000.000,00
 - Bilancio 2023: € 5.000.000,00
 - Bilancio 2024: € 8.000.000,00
 - Bilancio 2025: € 8.000.000,00
- 5.02.203.15311 PNRR- CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE PER PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
 - Bilancio 2022: € 2.500.000,00
 - Bilancio 2023: € 2.500.000,00
 - Bilancio 2024: € 3.500.000,00
 - Bilancio 2025: € 3.500.000,00
- 5.02.203.15312 PNRR- CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE PER PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE – IMPRESE
 - Bilancio 2022: € 2.500.000,00



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Bilancio 2023: € 2.500.000,00

Bilancio 2024: € 3.500.000,00

Bilancio 2025: € 2.753.212,00

RITENUTO di approvare i criteri per la predisposizione di un bando pubblico per l'assegnazione di contributi a sostegno di interventi di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di demandare a un successivo provvedimento del Direttore Generale della D.G. Autonomia e Cultura l'adozione del bando pubblico per il sostegno di interventi di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, che specificherà modalità e termini di presentazione dei progetti, requisiti di partecipazione, nonché modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dai benefici, nel rispetto dei criteri di cui al predetto Allegato A, e che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale;

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5 e 6;
- il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo come modificato dal regolamento (UE) 2019/316;
- il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023 e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023 e gli adeguamenti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

pertinenti;

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- le linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, e dell'art. 53 dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, in data 19 febbraio e 25 marzo 2015;
- la d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/3992 "Proroga della scadenza della misura di aiuto SA.49905 "Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020" e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. X/7551/2017" comunicata in SANI2 con n. SA.60324;

VISTI:

- il considerato (72) del Reg. UE 651/2014 che prevede che, nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) che specifica:
 - al punto 2.6 Considerato 34 e 35 – "Alla luce del loro carattere specifico, talune attività concernenti la cultura possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico. Pertanto, è possibile che il finanziamento pubblico di tali attività non costituisca aiuto di Stato. La Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura accessibili al pubblico gratuitamente risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico. Nella stessa ottica, il fatto che i partecipanti a un'attività culturale accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un'autentica remunerazione del servizio prestato";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- al punto 6.3 Considerato 197 – “le decisioni adottate in passato forniscono esempi di situazioni in cui la Commissione ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Tra gli esempi si annoverano: b) 3 manifestazioni culturali ed enti culturali svolgenti attività economiche che tuttavia non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri; la Commissione ritiene che solo il finanziamento concesso a istituzioni ed eventi culturali di grande portata e rinomati che si svolgono in uno Stato membro e che sono ampiamente promossi al di fuori della regione d'origine rischi di incidere sugli scambi tra gli Stati membri”;
- la d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7551, prorogata dalla d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/3992, laddove si precisa che non costituiscono aiuti di Stato (in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107.1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 2016/C 262/01, perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri) alcune tipologie di interventi quali ad esempio il restauro e il risanamento conservativo, la messa in sicurezza del patrimonio culturale (accessibile gratuitamente o attraverso un contributo in denaro che copra solo una frazione dei costi), la conservazione del patrimonio presso biblioteche e archivi;

CONSIDERATO che sul bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera potranno essere presentati progetti a sostegno degli interventi di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale con differenti destinazione d'uso, dimensione, localizzazione e bacino di utenza da parte di persone fisiche e soggetti privati profit e non profit e sarà dunque necessario valutare caso per caso il regime di aiuti applicabile, tenuto conto della proposta di inquadramento avanzata dal richiedente, nel rispetto della disciplina aiuti di stato di seguito indicata;

RITENUTO di prevedere l'applicazione del Regolamento (UE) n. 702/2014 nel caso di finanziamenti a favore di investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole; in particolare, i finanziamenti previsti nel limite massimo consentito di € 10.000,00, saranno concessi come aiuto in esenzione nel rispetto degli articoli dall'1 al 13, per le parti generali, e in particolare dell'articolo 29;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO, altresì, che:

- Non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 in quanto applicabili, né erogati alle imprese su cui pende un ordine di recupero di aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;
- I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014, ove applicabile;

PRECISATO che nel caso in cui eventuali visure del Registro Nazionale Aiuti evidenziassero aiuti concessi per progetti/interventi simili gli uffici della direzione generale potranno richiedere ulteriore documentazione a supporto dell'istruttoria per la verifica delle regole di cumulo;

RITENUTO di prevedere, nel caso di finanziamenti a favore di interventi finalizzati a realizzare interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio rurale da destinare ad attività didattiche/culturali/museali che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 sia per le parti generali - articoli da 1 a 10 - sia per l'articolo 53. In particolare:

- i finanziamenti saranno concessi come aiuto in esenzione per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a) e nella forma di aiuti all'investimento (par. 3 lett. a) dell'art. 53) per le spese ammissibili dal par. 4 lett. a) e d) dello stesso art. 53;
- come previsto dal par. 8 dell'art. 53 del Regolamento n. 651/2014, per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80% dei costi ammissibili nei casi in cui sia presente almeno il 20% di cofinanziamento privato;
- non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in quanto applicabili, né erogati alle imprese su cui pende un ordine di recupero di aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1



Regione Lombardia

LA GIUNTA

punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ove applicabile;

PRECISATO che nel caso in cui eventuali visure del Registro Nazionale Aiuti evidenziassero aiuti concessi per progetti/interventi simili gli uffici della direzione generale potranno richiedere ulteriore documentazione a supporto dell'istruttoria;

RITENUTO di prevedere l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 nel caso di finanziamenti a favore di imprese per progetti di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività previste, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri. I finanziamenti saranno concessi come aiuti in regime de minimis, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Il bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera non è rivolto ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

RITENUTO di prevedere l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 nel caso di finanziamenti di imprese agricole, per gli interventi di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, in quanto collegabili all'attività di impresa. I finanziamenti saranno concessi come aiuti in regime de minimis agricolo, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Il bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera non è rivolto ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1408/2013;

I finanziamenti a valere sul bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera non saranno erogati a imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

In caso di aiuto in de minimis, i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Reg. UE 1407/2013 e del Reg. UE 1408/2013;
- attestati il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto



Regione Lombardia

LA GIUNTA

all'Impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o del Regolamento (UE) n. 1408/2013 ove applicabile;

Il contributo sarà rideterminato d'ufficio nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile per il beneficiario, qualora l'importo del contributo assegnabile sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, come previsto dall'art. 14, comma 4 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115;

In caso di errore di compilazione della domanda da parte del richiedente o di indisponibilità di risorse rispetto ai limiti del massimale "de minimis" è fatta salva la possibilità per gli uffici della direzione generale di ricollocare il finanziamento richiesto in una diversa linea di finanziamento, purché compatibile;

CONSIDERATO che i restanti casi, ovvero gli interventi:

- finalizzati al restauro conservativo e recupero di beni di elevato valore storico, artistico riconosciuto e soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", che, in coerenza con i criteri di cui alla d.g.r. n. 7551/2017 e il Considerando 72 del Reg. (UE) 651/2014, rientrano nel compito istituzionale fondamentale di tutela del patrimonio culturale (bene culturale storico e artistico) nell'ambito di una funzione di conservazione di natura autoritativa e pubblicistica, e che, in coerenza con l'attuale posizione nazionale, non rientrano nella nozione di concorrenza e mercato, in quanto trattasi di attività finalizzate alla conservazione e valorizzazione di un bene culturale storico artistico;
- di rilevanza locale con o senza attività economica, che come specificato nella Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sezione 2.6 e sezione 6.3) non presentano un carattere economico, perché organizzate in modo non commerciale, favoriscono attività didattiche/culturali, che per la dimensione e la portata delle attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, non hanno rilevanza economica (o la stessa è puramente ancillare) o non incidono sugli scambi tra gli Stati Membri, in quanto rivolte a utenza locale di prossimità, con programmazione prevalentemente di tipo culturale o senza svolgimento di attività economica;

non risultano rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e pertanto non sono attuati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, del Regolamento (UE) n. 1408/2013, del Regolamento (CE) n. 702/2014 e del Regolamento (UE) n. 651/2014;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO altresì:

- di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 702/2014 le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II degli stessi regolamenti, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e dell'art. 12 del regolamento (UE) n. 702/2014;
- di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del bando, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

PRESO ATTO che il Dirigente protempore della Struttura regionale competente provvederà all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e ss.mm.ii. in tema di registro nazionale aiuti;

ACQUISITO in data 5 aprile 2022 il parere del Comitato di valutazione Aiuti di Stato, costituito con d.g.r. n. 6777/2017 – all. C e d.g.r. n. 5371/2021 e individuato nelle sue componenti fisse dal decreto del Segretario Generale 15026 dell'8 novembre 2021;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. Codice della privacy);

VISTA la L.R. n. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri per l'assegnazione di contributi a sostegno di interventi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di definire che le risorse regionali per la concessione di contributi a sostegno di interventi di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale ammontano complessivamente a € 49.253.212,76, appostate sui seguenti capitoli di spesa:

5.02.203.15310 PNRR- CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE PER PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE – FAMIGLIE:

Bilancio 2022: € 5.000.000,00

Bilancio 2023: € 5.000.000,00

Bilancio 2024: € 8.000.000,00

Bilancio 2025: € 8.000.000,00

5.02.203.15311 PNRR- CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE PER PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Bilancio 2022: € 2.500.000,00

Bilancio 2023: € 2.500.000,00

Bilancio 2024: € 3.500.000,00

Bilancio 2025: € 3.500.000,00

5.02.203.15312 PNRR- CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE PER PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE – IMPRESE

Bilancio 2022: € 2.500.000,00

Bilancio 2023: € 2.500.000,00

Bilancio 2024: € 3.500.000,00

Bilancio 2025: € 2.753.212,00

3. di stabilire che, fatti salvi i casi non rilevanti ai sensi della normativa europea come aiuto di Stato, sarà valutato caso per caso, sulla base dell'inquadramento proposto dall'istante, il regime di aiuti applicabile in quanto sul bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera potranno essere presentati progetti a sostegno degli interventi di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale con differenti destinazione d'uso, dimensione, localizzazione e bacino di utenza da parte di persone fisiche e soggetti privati profit e non profit e sarà dunque necessario valutare caso per caso il regime di aiuti applicabile;
4. di stabilire che i finanziamenti a favore di soggetti che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività



Regione Lombardia

LA GIUNTA

previste, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, saranno assegnati ed attuati nel rispetto:

- del Regolamento (UE) n. 651/2014 artt. 1 – 12 e art. 53 per le attività previste dal par. 2 lett. a), nella forma di aiuti all'investimento di cui al par. 3 lett. a) e per le spese ammissibili dal par. 4 lett. a) e d) dello stesso art. 53; ;
 - del Regolamento (UE) n. n. 702/2014 art. 1-13 e art. 29;
 - del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “*de minimis*” e in particolare agli artt. 1, 2, 3, 5 e 6;
 - del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “*de minimis* agricolo” nel caso di finanziamenti di imprese agricole, per gli interventi di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, in quanto collegabili all'attività di impresa, e in particolare agli artt. 1, 2, 3, 5 e 6;
5. di demandare ad uno specifico provvedimento del Direttore Generale della D.G. Autonomia e Cultura l'emanazione del bando pubblico per la presentazione di interventi per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale, che stabilirà modalità e termini di presentazione dei progetti, requisiti di partecipazione, nonché modalità di erogazione dei contributi, rendicontazione, verifica e decadenza dai benefici nel rispetto dei criteri di cui al precedente punto 1, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale;
6. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi degli articoli 9 “Pubblicazione e Informazione” e 11 “Relazioni” del regolamento (UE) n. 651/2014 e ai sensi degli articoli 9 “Pubblicazione e Informazione” e 12 “Relazioni” del regolamento (UE) n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relative alle misure descritte e il link che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di stato, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione europea e la sua conseguente pubblicazione sul



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sito web della Commissione, condizionando l'attuazione degli aiuti di cui al presente atto alla conclusione positiva della sovraesposta procedura;

7. di prevedere che, fatta salva la possibilità per tali interventi di applicare, ove necessario, tenuto conto dell'importo dell'aiuto concesso, i Regolamenti n. 1407/2013 (cd Reg. De Minimis) e n. 1408/2013 (cd Reg. De Minimis Agricolo), i finanziamenti regionali di cui al punto 2) saranno adottati ed attuati nel rispetto della disciplina UE in tema di aiuti di Stato, secondo le modalità sopra esposte e richiamate in premessa e solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014;
8. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del bando, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;
9. di dare mandato alla Direzione Generale Autonomia e Cultura di provvedere ad ogni adempimento attuativo del presente atto nell'impostazione dei regimi e delle singole misure di finanziamento e comunque entro i limiti della comunicazione alla Commissione Europea di cui all'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e all'art. 12 del regolamento (UE) n. 702/2014, sia per dotazione massima che per durata;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet di Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge